

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Arcidiocesi di Pisa

ATTO NORMATIVO
DELL' ASSOCIAZIONE DIOCESANA

INDICE

Premessa: l'AC nel cammino del popolo di Dio

- 1) L'identità dell'AC diocesana
- 2) L'adesione all'AC
- 3) La costituzione e la struttura associativa dell'AC in diocesi
- 4) L'associazione parrocchiale-territoriale
- 5) La costituzione di una nuova associazione territoriale
- 6) L'AC diocesana – Organi ed elezione dei responsabili
- 7) La partecipazione all'ACI nazionale e il collegamento regionale
- 8) La figura giuridica dell'AC diocesana - La gestione amministrativa ed economica
- 9) Rappresentanza e sede
- 10) Approvazione e modifica dell'atto normativo

0. Premessa: l'AC nel cammino del popolo di Dio

L'associazione diocesana di AC di Pisa si inserisce nella storia e nella vita della comunità cristiana che da circa 20 secoli si ritrova intorno al Vescovo **per annunciare e testimoniare il vangelo di Gesù Cristo**. L'AC si riconosce in questo cammino religioso ed ecclesiale della chiesa locale, dono di fede, speranza e carità che ha trovato buona testimonianza in tanti laici, religiosi e sacerdoti, tra cui ricordiamo in particolare Giuseppe Toniolo e tanti altri, uomini e donne che, spesso esprimendo una fede semplice, hanno dato un'umile e fiera testimonianza cristiana.

Ci piace qui ricordare che la nostra chiesa diocesana ha come santo protettore il laico Ranieri che è per tutti esempio da imitare soprattutto nell' austero cammino di conversione.

Fin dal 1896, soprattutto per iniziativa di studenti universitari, è andata maturando la consapevolezza della vocazione e missione dei laici nella chiesa e nel mondo, che nel 1907 ha assunto l'identità dell'Azione Cattolica. Da allora l'AC si è inserita nella vita **ecclesiale** per offrire un servizio alla formazione e missione dei **laici**, contribuendo così all'unità e alla continua costruzione della comunità cristiana.

1. L'identità dell'AC diocesana

Si basa su quanto indica lo statuto nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, in particolare negli articoli 1-10, a cui rinvia.

L'AC diocesana è retta dallo statuto nazionale e dal presente atto normativo.

[rif. Statuto: art.1-10, artt.11-12, 21.1]

2. L'adesione all'AC

2.1. L'adesione all'Ac è un atto personale, normalmente maturato attraverso l'esperienza di gruppo e la partecipazione alla vita ecclesiale; ciò vale per ogni età, secondo le caratteristiche proprie di ciascuna. L'adesione è pubblica e si esprime nelle forme previste dal regolamento dell'AC nazionale, secondo le modalità precisate annualmente dal consiglio diocesano in occasione del tesseramento.

2.2. L'adesione all'AC diocesana **vuole esprimere la scelta** del laico di aderire alla Azione Cattolica Italiana, la condivisione e la partecipazione al programma formativo e missionario dell'associazione, la collaborazione e corresponsabilità al servizio associativo ed ecclesiale, con la preghiera, l'impegno nella comunità cristiana e nella più ampia comunità degli uomini, lo studio e il sacrificio. L'adesione all'AC comporta la partecipazione ai momenti di elaborazione dei programmi e alla elezione dei responsabili, il contributo economico alla vita della associazione, la disponibilità ad assumere responsabilità nella vita associativa.

[rif. Statuto: artt. 3, 15,16,17,32]

3. La costituzione e la struttura associativa dell'AC in diocesi

3.1. La **costituzione dell'AC diocesana** di Pisa – che risale al 1908 – è stata confermata dai Vescovi diocesani attraverso la nomina dei presidenti diocesani e degli assistenti, secondo le norme stabilite dagli statuti dell'ACI.

3.2. L'AC diocesana di Pisa si organizza in una **struttura unitaria e articolata** per territorio, fasce di età, ambienti.

L'AC diocesana si articola in **associazioni territoriali**, che hanno ordinariamente carattere parrocchiale, oppure possono riferirsi ad una ambito interparrocchiale o ad una unità pastorale. Di norma l'associazione territoriale è costituita dai ragazzi, giovani e adulti che vi aderiscono.

L'AC diocesana e le singole associazioni territoriali si articolano per **fasce di età**: bambini, ragazzi, giovanissimi, giovani, giovani-adulti, adulti, terza età, che fanno riferimento progressivamente all'ACR, al settore giovani ed al settore adulti.

3.3 L'AC diocesana, al fine di attivare una significativa presenza associativa nelle zone e nei vicariati, vi promuove idonei itinerari formativi. Gli itinerari potranno costruire il nostro modo proprio di coniugare **dialogo** e **missione**. Ogni occasione d'incontro sarà propizia per riaffermare la centralità delle relazioni tra le persone, attuando un vero e proprio laboratorio della fede a carattere intergenerazionale

L'AC diocesana ritiene opportuno impegnarsi affinché le tematiche delle Settimane e del Mese della Pace, in relazione con gli Orientamenti Pastorali della nostra diocesi, diventino oggetto di incontri e percorsi.

L'AC sollecita associazioni territoriali, gruppi e movimenti ad alimentare la passione educativa nei confronti delle nuove generazioni che dovrebbe essere essenziale della nostra esperienza formativa chiamata a divenire esemplare.

L'AC diocesana desidera intraprendere percorsi di dialogo con chi pensa, studia, ricerca non solo per finalità formative ma per affinare la capacità di evangelizzazione nei propri aderenti.

L'AC diocesana, attraverso la partecipazione alla Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali, desidera contribuire alla crescita della consapevolezza propria, dei gruppi, movimenti ed associazioni ecclesiali di appartenere ad un'unica realtà diocesana soprattutto rendendosi sempre più disponibile per facilitare un opportuno coordinamento a servizio degli Orientamenti Pastorali della diocesi.

3.4. Possono inoltre costituirsi per specifiche esigenze pastorali **gruppi di AC** a carattere vicariale, zonale o diocesano che sviluppano una specifica attenzione ad ambienti, età o condizioni di vita (giovani-adulti, terza età, studenti, lavoratori, famiglie, ...). I componenti di tali gruppi che intendono aderire all'AC, si iscrivono di norma presso l'associazione territoriale dove abitano oppure, se questa non è costituita, ad altre associazioni territoriali o all'associazione diocesana.

Uno o più gruppi territoriali possono costituire a livello diocesano un **movimento di AC**: il Movimento Studenti, il Movimento Lavoratori, il MEIC, il MIEAC, la FUCI. La costituzione e l'organizzazione di un movimento diocesano di AC fa riferimento al rispettivo documento normativo.

3.5. L'Ac diocesana e le sue articolazioni si organizzano e operano in **forma democratica** quanto all'elezione dei responsabili, alla definizione dei programmi e delle scelte che orientano il cammino associativo (cfr.AA.20).

L'associazione territoriale di AC si impegna, nello stile del dialogo e nell'esercizio del **discernimento** e della propria **corresponsabilità** tipicamente laicale, ad un **rapporto fraterno** di

comunione con i sacerdoti e col Vescovo, alla condivisione degli impegni del loro ministero ed al sostegno nelle loro fatiche, per la crescita della comunità ecclesiale e civile.

[rif. Statuto: artt.18, 23]

4. L'associazione parrocchiale-territoriale

Organi della associazione parrocchiale-territoriale sono:

4.1. L'assemblea

E' costituita da tutti i laici giovani e adulti della parrocchia, o del territorio altrimenti definito, che aderiscono all'Azione Cattolica; i ragazzi sono coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione.

L'assemblea si riunisce di norma almeno due volte l'anno per discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte. All'assemblea partecipano il parroco e gli altri sacerdoti assistenti. Hanno diritto di voto tutti i soci giovani e adulti regolarmente iscritti. All'assemblea partecipano con diritto di parola i simpatizzanti all'ACI.

In base alle scadenze fissate da statuto e regolamento nazionale, l'assemblea unitaria provvede a eleggere i responsabili associativi i quali, in rapporto al numero degli iscritti, costituiscono il consiglio dell'associazione parrocchiale-territoriale.

4.2. Il consiglio dell'associazione territoriale

Il consiglio, dell'associazione territoriale è costituito dal presidente e dagli altri responsabili eletti dall'assemblea in rappresentanza dei giovani, degli adulti e dei ragazzi dell'ACR, rispettivamente fra i giovani, gli adulti e gli educatori dell'A.C.R.

Il consiglio dell'associazione territoriale propone al Vescovo la nomina del **presidente** parrocchiale eventualmente su designazione da parte dell'assemblea. L'assemblea può delegare l'elezione del presidente dell'associazione al proprio consiglio associativo parrocchiale.

Il presidente propone al consiglio l'elezione del segretario-amministratore. Il consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

I componenti il consiglio dell'associazione territoriale vengono comunicati ufficialmente all'AC diocesana tramite verbale.

4.2.1. Il consiglio, è composto da un minimo di tre persone, nel caso sia presente una sola articolazione (presidente, segretario-amministratore, responsabile del settore) ad un massimo di 12 per le associazioni territoriali con oltre 50 aderenti e con tutte le articolazioni (presidente, segretario-amministratore, responsabili per il settore adulti, per il settore giovani e per l'ACR), eletti dall'assemblea, che ne definisce l'effettiva composizione.

Prima delle elezioni, è opportuno che il consiglio uscente proponga ed accerti le disponibilità e curi la composizione delle liste delle persone disponibili ad assumersi la responsabilità associativa.

4.3 Partecipano all'assemblea diocesana come membri con diritto di voto:

- il presidente e, per le articolazioni presenti, un responsabile per il settore giovani, un responsabile per il settore adulti e un rappresentante dell'A.C.R. eletti dall'assemblea o dal consiglio parrocchiale delle associazioni fino a cinquanta aderenti.
- un ulteriore responsabile eletto dall'assemblea o dal consiglio parrocchiale per le associazioni con oltre cinquanta aderenti.

4.4 Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione Diocesana.

[rif. Statuto: artt. 23, 19]

5. La costituzione di una nuova associazione parrocchiale-territoriale

5.1. L'associazione diocesana si impegna in una **comunicazione** costante con le parrocchie e le strutture ecclesiastiche in cui si articola la diocesi, volta a fondare gruppi e associazioni territoriali in spirito di collaborazione con i parroci, i religiosi, i diaconi.

5.2. Spetta al consiglio diocesano riconoscere la **costituzione di un nuovo gruppo o associazione territoriale** di AC ed i rispettivi responsabili e rappresentanti all'assemblea diocesana.

E' opportuno che la costituzione di nuove associazioni territoriali avvenga attraverso un **cammino formativo ed ecclesiale** di un nucleo di laici sostenuto dal centro diocesano; un cammino che comprende:

- a) un itinerario culturale sulla vocazione e missione dei laici nella chiesa e nella società e sui problemi emergenti nel mondo di oggi in relazione alla fede;
- b) un percorso di vita di gruppo e di relazioni interpersonali in cui si sperimenti il tipo di formazione, di ricerca spirituale e di servizio proprio dell'Associazione di AC,
- c) un'assemblea costituente, in cui l'associazione territoriale si costituisce e traccia un proprio programma.

6. L'AC diocesana – Organi ed elezione dei responsabili

Organi della associazione diocesana sono:

6.1. L'assemblea diocesana

La costituiscono e vi **partecipano** con diritto di voto i rappresentanti di tutte le associazioni territoriali (secondo le modalità di cui al comma 4.2.2), i rappresentanti dei Movimenti diocesani di AC (in numero di 3 per ciascun gruppo diocesano e di 1 per ciascun altro gruppo territoriale che aderisce al movimento), i componenti il consiglio diocesano e la presidenza diocesana in carica; i ragazzi sono rappresentati nella assemblea unitaria dai responsabili della loro articolazione e saranno coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione.

L'assemblea **si riunisce** di norma almeno una volta l'anno per discutere sulla situazione civile, associativa ed ecclesiale, incontrare il Vescovo, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte. All'assemblea partecipano con diritto di parola i sacerdoti assistenti e sono invitati tutti i sacerdoti della diocesi.

All'assemblea possono partecipare con diritto di parola tutti gli aderenti all'ACI, nonché i simpatizzanti, i rappresentanti degli organismi pastorali diocesani, degli istituti religiosi e di altri movimenti o associazioni ecclesiali invitati dalla presidenza diocesana.

In base alle scadenze fissate dall'associazione nazionale, l'assemblea unitaria si riunisce come **assemblea diocesana elettiva** e provvede a eleggere i responsabili diocesani che costituiscono il consiglio diocesano di AC. A tale scopo la presidenza diocesana in carica provvede a comporre le liste delle persone disponibili ad assumersi la responsabilità associativa, in modo che siano rappresentate, per quanto possibile, tutte le componenti dell'associazione riguardo a sesso, età, riferimento territoriale.

I componenti l'assemblea diocesana con diritto di voto possono esercitare tale diritto se risultano regolarmente iscritti all'ACI per l'anno associativo in cui l'assemblea si svolge.

6.2. Il consiglio diocesano

E' rappresentativo delle diverse articolazioni dell'AC diocesana (vedi 3.2) e di tutte le componenti dell'associazione: adulti, giovani e ragazzi (tramite gli educatori ACR), uomini e donne.

Il consiglio diocesano discute e approva il programma associativo e assume le scelte che orientano il servizio dell'AC nella chiesa locale e nella società; esamina la situazione delle associazioni territoriali e riconosce la costituzione di nuovi gruppi e associazioni territoriali; cura la formazione di animatori e responsabili; approva il bilancio (preventivo e consuntivo) e controlla la gestione dell'associazione diocesana; discute ed approva eventuali modifiche al regolamento, nonché le proposte di modifica all'atto normativo diocesano da sottoporre all'assemblea diocesana.

Il consiglio diocesano **è eletto** sulla base delle liste predisposte dalla presidenza diocesana uscente, sentita la disponibilità degli interessati. Le liste sono aperte. Possono essere votati e risultare eletti i laici regolarmente iscritti all'ACI in diocesi per l'anno associativo in corso.

Fanno parte di diritto del consiglio diocesano i componenti la presidenza diocesana, i rappresentanti dei movimenti diocesani di AC, la coppia cooptata per l'attenzione alla famiglia. Nel consiglio diocesano sono cooptati i componenti la delegazione regionale e i consiglieri nazionali iscritti all'associazione diocesana.

Per valutare i problemi inerenti il contesto civile, ecclesiale e associativo e discutere le linee di lavoro dell'associazione diocesana, il consiglio può riunirsi insieme al **comitato dei presidenti parrocchiali**.

6.2.1 Le elezioni del consiglio diocesano si svolgono su 4 liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: Adulti, Giovani, responsabili dell'ACR, responsabili unitari o coordinatori zonali.

L'Assemblea elegge nr. 4 candidati della lista degli Adulti; nr. 4 candidati della lista dei Giovani; nr. 4 candidati della lista dei Responsabili dell'ACR, nr. 4 candidati della lista dei Responsabili unitari o Coordinatori zonali.

Sono eletti, per ciascuna lista, i candidati e le candidate che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano in età.

6.2.2. Il consiglio diocesano può riunirsi anche per articolazione, al fine di predisporre l'attività associativa specificamente rivolta a ragazzi, giovani o adulti. A tale scopo può invitare a collaborare al lavoro diocesano altri responsabili parrocchiali laici, sacerdoti, diaconi, seminaristi, religiosi, religiose.

Su indicazione della presidenza diocesana, nel consiglio diocesano possono inoltre essere cooptati altri responsabili di gruppi di AC o referenti di altre attenzioni specifiche, non altrimenti rappresentate, in numero non superiore a 3.

6.3. La presidenza diocesana

La presidenza dell'associazione diocesana è **eletta** dal consiglio diocesano.

È **composta** dal presidente, dai responsabili delle articolazioni (settore adulti, settore giovani e ACR), dal segretario e dall'amministratore diocesani.

La presidenza coordina unitariamente la vita associativa in base alle linee e programmi decisi dal consiglio diocesano, cura i rapporti con i sacerdoti, i consigli pastorale e presbiterale e gli altri organismi diocesani.

Tutti i componenti la presidenza sono corresponsabili dell'intera vita associativa e collaborano col presidente per la conduzione unitaria dell'AC diocesana.

È **compito** della presidenza diocesana:

- predisporre il programma associativo annuale da sottoporre al consiglio diocesano, valutando la situazione diocesana, considerando i programmi pastorali della Chiesa particolare, individuando le iniziative da svolgere unitariamente o in forma articolata, offrendo una proposta qualificata di formazione per i soci e per i responsabili associativi ed educativi;
- promuovere e riproporre l'associazione curando i rapporti con le associazioni territoriali e le parrocchie, promuovendo occasioni di incontro, di proposta e di dialogo, con una particolare attenzione alla comunicazione sui temi della vita associativa, ecclesiale e civile;
- convocare il consiglio diocesano e prepararne l'ordine del giorno secondo il programma concordato con il consiglio stesso, curando in particolare la comunicazione e la collaborazione tra le articolazioni;
- convocare, quando opportuno, il comitato dei presidenti parrocchiali;
- redigere il regolamento per lo svolgimento delle assemblee elettive delle associazioni territoriali e dell'associazione diocesana, in conformità allo statuto e regolamento nazionale ed al presente atto normativo.

Per la nomina del **presidente** diocesano il consiglio diocesano elegge una terna di candidati da sottoporre al Vescovo, seguendo la procedura indicata dall'articolo 10 del regolamento nazionale. Il presidente diocesano coordina l'attività della presidenza, propone al consiglio la nomina del segretario e dell'amministratore diocesani, rappresenta l'associazione Diocesana nella comunità ecclesiale e civile, cura i rapporti in con il Vescovo in fraterna collaborazione con l'assistente generale.

Gli assistenti curano in particolare l'animazione vocazionale e la comunione ecclesiale attraverso l'attività formativa ed i rapporti col Vescovo e con il presbitero diocesano, in tale spirito partecipano al consiglio e alla presidenza diocesani e alle iniziative associative diocesane, regionali e nazionali senza alcuna espressione di voto.

6.3.1 Fanno parte della presidenza Diocesana oltre al presidente diocesano, da due a quattro vicepresidenti (giovani e adulti), per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, il responsabile e il vice-responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, il segretario e l'amministratore.

La presidenza, col parere favorevole del consiglio diocesano, può cooptare al suo interno altri responsabili senza diritto di voto, per lo svolgimento di specifiche funzioni (formazione, comunicazione, rappresentanza negli organismi pastorali, ...).

[rif. Statuto: artt. 20, 22, 18, 19]

7. La partecipazione all'ACI nazionale e il collegamento regionale

È compito della presidenza e del consiglio diocesano curare i rapporti con l'AC nazionale e con il collegamento regionale, recependone le indicazioni, confrontandosi e proponendole a livello diocesano e parrocchiale, offrendo un'attiva collaborazione alla formulazione della proposta nazionale e regionale dell'associazione, promuovendo e collaborando alle iniziative, contribuendo

con la riflessione e la messa in comune delle esperienze alla elaborazione di percorsi comuni, sussidi e strumenti formativi, partecipando ai momenti assembleari per eleggere i responsabili ed elaborare le linee comuni dell'associazione.

L'AC diocesana accoglie e promuove le attività del Forum internazionale di AC e collabora ai progetti internazionali proposti dall'associazione nazionale.

8. La figura giuridica dell'AC diocesana - La gestione amministrativa ed economica

L'AC diocesana di Pisa si configura come associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, senza personalità giuridica e con struttura pluralistica. L'AC diocesana di Pisa aderisce all'associazione nazionale di cui si impegna al pieno ed integrale rispetto dello Statuto e si articola a sua volta in associazioni parrocchiali territoriali che assumono anch'esse la natura di associazioni non riconosciute.

La gestione amministrativa ed economica è responsabilità della presidenza diocesana, che la esercita in forma collegiale ed in particolare attraverso l'opera dell'amministratore.

La presidenza diocesana nomina un **comitato per gli affari economici** per sostenere il lavoro dell'amministratore, individuando persone competenti idonee a fornire gli opportuni consigli.

La presidenza diocesana presenta un bilancio annuale (sia preventivo che consuntivo) che sottopone al consiglio diocesano per l'approvazione.

9. Rappresentanza e sede

L'AC diocesana di Pisa è rappresentata dalla presidenza diocesana in carica, costituita secondo le indicazioni statutarie e le specificazioni contenute nel presente atto normativo.

Il rappresentante legale è il presidente diocesano in carica.

La sede dell'AC diocesana è fissata in Pisa–Palazzo Arcivescovile, P.zza Arcivescovado, 18

10. Approvazione e modifica dell'atto normativo

Il presente Atto Normativo disciplina la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'Associazione diocesana di Pisa in armonia con le norme statutarie e regolamentari nazionali. La sua approvazione e valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale sono disciplinate dall'art.14 del Regolamento nazionale. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Atto Normativo si rimanda alle norme dello Statuto e del Regolamento nazionali.

Il presente Atto Normativo può essere modificato in sede di Assemblea diocesana alla presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto e attraverso votazione a maggioranza semplice. Copia dell'Atto Normativo modificato deve essere inviata al Consiglio Nazionale ai fini della valutazione di conformità allo Statuto e al Regolamento Nazionale. Tuttavia, nell'approvare il presente Atto normativo, l'Assemblea diocesana delega il Consiglio diocesano ad integrare nell'Atto stesso eventuali modifiche e suggerimenti, che dovessero pervenire dal Consiglio nazionale.

Le norme del presente Atto Normativo, predisposte e approvate dal Consiglio diocesano dell'Associazione in attuazione delle norme contenute nello Statuto nazionale, votate ed approvate dall'Assemblea diocesana del 27 febbraio 2005, entrano in vigore alla data di ricezione del parere di conformità, conservato in allegato all'originale del presente Atto normativo.